

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
Sulla pubblicità dei lavori	165
Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria	165
Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione	165
ALLEGATO 1 (Regolamento interno della Commissione)	167
ALLEGATO 2 (Emendamenti alla bozza del regolamento interno della Commissione)	175
ALLEGATO 3 (Emendamento alla bozza del regolamento interno per il funzionamento dei comitati)	179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

La seduta comincia alle 14.30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna saranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all'Autorità Giudiziaria.

Nell'esaminare il primo punto all'ordine del giorno, il presidente MORRA dispone che i lavori proseguano in regime di segretezza.

Esame del Regolamento interno e di ulteriori atti di autoorganizzazione.

Il Presidente avverte i componenti della Commissione che l'esame della disciplina del Regolamento interno e di quello per il funzionamento dei Comitati è proseguito nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi.

In quella sede è emersa la volontà di proseguire i lavori direttamente in sede plenaria. E ciò al fine di garantire massima celerità alla conclusione dell'esame e, al contempo, valersi del contributo di tutti i componenti della Commissione.

Propone, quindi, che la Commissione proceda direttamente all'esame delle proposte emendative, licenziando il testo mediante le votazioni articolo per articolo del Regolamento. A tal fine, dunque, auspica che i Gruppi concordino sull'avvio delle votazioni ancorché l'Ufficio di Presidenza integrato non abbia definitivamente affrontato tutte le questioni connesse alle proposte di modifica presentate.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il Presidente MORRA dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti presenti nel fascicolo e apre la sequenza delle votazioni ponendo ai voti l'emendamento 1.1 che risulta approvato.

In seguito all'approvazione dell'articolo 1, nel testo risultante dalla modifica apportata, si passa alla votazione concernente la proposta emendativa 2.1, la quale pure risulta approvata.

In seguito a distinte votazioni vengono approvati l'articolo 2, nel testo risultante dalla modifica appena approvata dalla Commissione, nonché gli articoli 3, 4 e 5.

Sull'emendamento 6.1 si apre una discussione cui prendono parte, per dichiarazione di voto, i senatori VITALI, MIRABELLI e CALIENDO, nonché la deputata BARTOLOZZI, tutti orientati negativamente sulla proposta di modifica.

Si esprimono in senso favorevole sul testo della proposta i senatori GIARRUSSO, GRASSO ed ENDRIZZI, nonché il senatore URRARO.

Dopo un'ultima dichiarazione di voto contrario del deputato ORLANDO, l'emendamento 6.1 è posto ai voti e risulta approvato.

La Commissione approva, quindi, il testo dell'articolo 6 come risultante in seguito alla modifica apportata dall'emendamento.

Si passa, quindi all'emendamento 7.1, il quale, dopo un breve dibattito cui partecipano la deputata BARTOLOZZI, il presidente MORRA, il deputato ORLANDO, il senatore MIRABELLI, il senatore VITALI e la deputata SANTELLI, viene accantonato.

Vengono, dunque, posti distintamente in votazione gli articoli 8, 9 e 10, i quali tutti risultano approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.1, sul quale intervengono, per esprimersi in senso contrario, i senatori VITALI e MIRABELLI. Anche il deputato PAOLINI esprime l'orientamento negativo del proprio Gruppo.

Il senatore GRASSO interviene, quindi, per rilevare come la ragione ispiratrice della proposta risieda nell'esigenza di circondare di una idonea garanzia procedurale l'esercizio dei poteri della Commissione d'inchiesta, i quali risultano decisamente ampliati dalle disposizioni recate dalla legge istitutiva.

Il Presidente MORRA, stante l'approssimarsi della ripresa della seduta dell'Assemblea del Senato, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.1 e il rinvio dei lavori alla prossima seduta che avrà luogo nella serata odierna, a partire dalle ore 19 e, comunque, al termine delle votazioni delle due Assemblee di Camera e Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE**TITOLO I****NORME APPLICABILI****ART. 1.***(Norme applicabili)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II**ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Composizione e durata)*

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o

più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ART. 3.*(Sostituzione dei componenti
della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

ART. 4.*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle vo-

tazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali,

attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

ART. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti

tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il rinnovo della Commissione, trascorso un biennio dalla sua costituzione, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

ART. 20.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 21.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

ART. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di 12 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corre-

sponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

ART. 25.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE****Art. 1.***(Norme applicabili)*

Al comma 1, le parole: legge 19 luglio 2013, n. 87, sono sostituite dalle seguenti: legge 7 agosto 2018, n. 99,.

1. 1. Urraro.**Art. 2.***(Composizione e durata)*

Al primo comma, le parole: XVII legislatura sono sostituite dalle seguenti: XVIII legislatura.

2. 1. Urraro.**Art. 6.***(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

Al comma 3, le parole: riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza sono sostituite dalle seguenti: anche in occasione di missioni, riferendo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza,.

6. 1. Urraro.**Art. 7.***(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis

(Doveri dei componenti della Commissione)

1. Entro dieci giorni dalla nomina, i componenti della Commissione dichiarano

alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014 e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII Legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di cui al periodo precedente sopravvenga in seguito alla nomina, il componente della Commissione è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Camera di appartenenza ed il Presidente della Commissione medesima.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza, entro dieci giorni dalla prima seduta, condanne, carichi pendenti e imputazioni eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato. ».

7. 1. Urraro.**Art. 11.**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Le deliberazioni della Commissione sul compimento di atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei componenti della Commissione. Per il compimento di tali

specifici atti di indagine la Commissione può delegare il Presidente, insieme a due componenti da lui individuati, uno di maggioranza e uno di opposizione. Allo stesso modo si procede per l'individuazione dei destinatari di tali atti, allorquando lo richiedano esigenze di segretezza. L'esecuzione degli atti di indagine è curata dalla polizia giudiziaria delegata a tal fine, con l'ausilio, ove occorra, dei magistrati e ufficiali di collegamento collaboratori della Commissione. ».

11. 1. Grasso.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

All'articolo 12, comma 1, prima delle parole: La Commissione può disporre che, *inserire le seguenti:* Le sedute della Commissione sono pubbliche.

12. 1. Grasso.

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: impianti audiovisivi a circuito chiuso *inserire le seguenti:* e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

12. 2. Grasso.

Dopo il comma 5 sono aggiunti infine i seguenti:

6. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo.

7. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente, che viene comunque redatto.

12. 3. Urraro.

Art. 13.

(Comitati)

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: un rappresentante *con le seguenti:* un solo rappresentante.

13. 1. Grasso.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza *sono sostituite dalle seguenti:* ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza;

13. 2. Urraro.

All'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: bimestralmente *con la seguente:* periodicamente.

13. 3. Grasso.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

13. 4. Urraro.

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

13. 5. Grasso.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

All'articolo 15, comma 1, sopprimere la parola libere e dopo la parola: audizioni aggiungere le seguenti: a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, ovvero audizioni in forma libera. La Commissione procede di norma ad audizioni a testimonianza.

15. 1. Grasso.

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 14, sono inserite le seguenti: ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva,.

15. 2. Urraro.

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. La Commissione procede alle audizioni nelle forme previste dall'articolo 4 della legge istitutiva, salvo diversa deliberazione. ».

15. 3. Urraro.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente)

Al comma 2, le parole: avviso di ricevimento o sono sostituite dalle seguenti: avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata.

17. 1. Urraro.

Art. 18.

Al comma 2, dopo le parole: 366 e seguenti inserire le seguenti: del Capo I del Titolo II del codice penale.

18. 1. Grasso.

Art. 19.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 febbraio 2010, con le seguenti: 23 settembre 2014 e sostituire le parole: 4 agosto 2008, n. 132 con le seguenti: 19 luglio 2013, n. 87.

19. 1. Grasso.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

Al comma 3, dopo le parole: d'intesa con i Presidenti delle due Camere. sono aggiunte infine le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del presente regolamento, il Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza, può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.

20. 1. Urraro.

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

All'articolo 21 sostituire le parole: lettera o) con le seguenti: lettera z).

21. 1. Grasso.

All'articolo 21 sostituire le parole: lettera o) con le seguenti: lettera z).

21. 2. Urraro.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge istitutiva con cadenza trimestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi

la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

21. 3. Lattanzio.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualifi-

cata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e scadenza, salvo rinnovo, dello stesso. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico. »;

24. 1. Urraro.

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: all'articolo 5, comma 1, con le seguenti: agli articoli 5 e 6.

24. 2. Grasso.

All'articolo 24, comma 2, le parole: , comma 1, sono soppresse.

24. 3. Urraro.

ALLEGATO 3

**EMENDAMENTO ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI**

*All'articolo 4, comma 1, aggiungere in
fine le seguenti parole: appartenente ad
altro gruppo parlamentare.*

C. 41. Grasso.